



COMUNE DI LULA

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza N. 10 del 29/05/2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE ALCOOLICHE E CHE EFFETTUANO INTRATTENIMENTI MUSICALI/DANZANTI

IL SINDACO

CONSIDERATO l'orientamento applicativo dei decreti sulla cosiddetta "FASE 2" dell'emergenza da COVID-19;

VISTO il D. L. 16 Maggio 2020 n° 33;

VISTO il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020;

VISTA l'ordinanza n° 23 del 17 Maggio 2020 della Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO di dover confermare in misura prudenziale, nel valore di 0,5 la soglia dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) su base regionale per consentire la riapertura ed il mantenimento in esercizio delle attività economiche e produttive;

CONSIDERATO che il valore dell'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato e pubblicato per la Sardegna dall'Istituto Superiore di Sanità nella misura di 0,27 al 22/05/2020;

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Lula l'indice di trasmissibilità (Rt) da COVID-19 è pari a zero;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Che gli esercizi commerciali che somministrano bevande alcoliche e che effettuano intrattenimenti musicali/danzanti si attengano al rispetto dei protocolli di sicurezza attraverso le seguenti misure che garantiscano la tutela della salute pubblica:

- Obbligo di utilizzo delle mascherine da parte del personale, degli operatori-esercenti locali bar-ristoro;
- Utilizzo frequente di soluzioni idro-alcooliche per l'igiene delle mani;
- Per le attività al coperto qualora non vi sia la possibilità del distanziamento sociale (di almeno 1 metro) i clienti sono obbligati all'uso della mascherina;
- Per i locali che dispongono di spazi all'aperto i tavolini devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale tra clienti di almeno 1 metro. Per i clienti obbligo della mascherina nel caso che la distanza interpersonale sia inferiore a 1 metro;
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Favorire il ricambio d'aria dei locali;

- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici;
- Non è consentita la consumazione a buffet;
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici;
- Sono vietate tutte quelle attività che comportino assembramenti e calche di gente (serate danzanti, karaoke etc);
- L'orario di apertura e chiusura va dalle ore 6,00 alle 24,00;
- È vietata la vendita di alcolici da asporto all'ora della chiusura;

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3000,00.

Nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività commerciali, si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 a 30 giorni. Questa misura, per ragioni cautelari dettate dall'esigenza di impedire la prosecuzione dell'illecito, può essere anticipata con la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione dell'illecito la sanzione è raddoppiata, mentre l'accessoria (della chiusura) per le attività commerciali, professionali e di impresa, è applicata nella misura massima.

Di notificare e incaricare dell'esecuzione della presente il Comando della Polizia Locale, il Comando Stazione C.C. di Lula e il Comando del Corpo Forestale V.A. di Lula.

Il Sindaco

LULA, 29/05/2020

SINDACO CALIA MARIO